

Publicato il 22/01/2024

N. 00037/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2021, proposto da Comune di Santo Stefano Quisquina e Comune di Bisacchino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Ribaudò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Mariano Stabile n.241;

contro

Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Conferenza Regioni - Autonomie Locali, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Castronovo di Sicilia, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la

Sicilia (Sezione Prima) n. 02105/2020, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Presidenza e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e di Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il Cons. Marco Mazzamuto e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Visto l'adempimento dell'incombente istruttorio disposto con ord. n. 378/2023 con il quale, tra l'altro, l'Amministrazione regionale ha rappresentato che *“potenzialmente tutti i comuni siciliani potrebbero subire una rimodulazione delle risorse già assegnate al fine di potere attribuite ulteriori somme ai comuni appellanti”*;

Ritenuto che occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comuni siciliani;

Ritenuto che, in ragione del numero elevato dei controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare le parti appellanti all'utilizzo dei pubblici proclami, nei seguenti modi e termini:

-notificazione mediante pubblicazione per la durata di 30 giorni dell'avviso relativo al presente appello sul sito web della Regione Siciliana, contenente: il testo integrale del ricorso in appello; il testo integrale della presente ordinanza; l'elenco nominativo dei controinteressati;

-le parti appellanti, entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, sono onerate di inviare alla suddetta Amministrazione copia dell'appello e della presente ordinanza, unitamente all'elenco dei controinteressati;

-l'Amministrazione, entro il termine di 10 giorni dal suddetto invio, è tenuta alla pubblicazione, curando che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina nella quale è

contenuta la pubblicazione, nonché, trascorsa la durata di pubblicazione di 30 giorni, all'immediato rilascio alle parti appellanti dell'attestato di avvenuta pubblicazione;

-le parti appellanti sono onerate di depositare l'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dall'avvenuto rilascio della stessa attestazione da parte dell'Amministrazione;

Ritenuto al contempo di dover disporre il seguente incumbente istruttorio:

richiesta di chiarimenti, unitamente a corredo documentale, all'ISTAT (Istituto nazionale di statistica e informatica) in ordine all'andamento della popolazione del Comune di Santo Stefano Quisquina (AG) e del Comune di Bisacchino (PA), anno per anno, dal 2001 ad oggi, alla luce delle rilevazioni annuali e dei censimenti decennali, cui il suddetto Istituto dovrà provvedere entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto, per il prosieguo della causa, di fissare la prossima udienza nella data che sarà stabilita con separato decreto presidenziale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale:

-ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;

-dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

-fissa la prossima udienza nella data che sarà stabilita con separato decreto presidenziale.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti e all'ente destinatario dell'incumbente istruttorio.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Marco Mazzamuto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Mazzamuto

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO